C o n v e g n o 23 novembre *2015*



Jobs act I nuovi decreti

"Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali" Dott. Carlo Cavalleri

> Studio Associato Barillari Lapolla Cavalleri





Jobs act: riforma del diritto del lavoro

Legge delega 183/2014

- Decreto 22/2015 Naspi
- Decreto 23/2015 Tutele crescenti
- Decreto 80/2015 Conciliazione vita lavoro
- Decreto 81/2015 Riordino contratti di lavoro





Jobs act: riforma del diritto del lavoro

Legge delega 183/2014

- Decreto 148/2015 Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
- Decreto 149/2015 Attività ispettiva
- Decreto 150/2015 Servizi per il lavoro e Politiche attive
- Decreto 151/2015 Semplificazione rapporti di lavoro



Decreto legislativo recante la disciplina della normativa in materia di ammortizzatori sociali



Quattro titoli:

- Trattamenti di integrazione salariali
- 2. Fondi di solidarietà
- Contratti di solidarietà espansiva
- Disposizioni transitorie e finali

Tre obiettivi:

- Inclusione lavoratori e imprese
- 2. Semplificazione e certezze per le imprese
- 3. Razionalizzazione delle integrazioni salariali



Datori di lavoro interessati CIGO



- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;



Datori di lavoro interessati CIGO



- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.



Datori di lavoro interessati CIGS

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.



Datori di lavoro interessati CIGS



La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.



Trattamenti di integrazione salariale



Disposizioni generali

- Lavoratori beneficiari Esclusione dirigenti e lavoratori a domicilio a.
- Apprendisti (apprendistato professionalizzante) b.
- Misura
- Durata massima complessiva
- Contribuzione addizionale
- Contribuzione figurativa f.
- Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni g.
- h. Condizionalità e politiche attive del lavoro



Trattamenti di integrazione salariale



2. Integrazioni salariali ordinarie

- a. Campo di applicazione
- b. Causali Eventi transitori
 Situazioni temporanee di mercato
- c. Durata 52 settimane
- d. Contribuzione (ordinaria)
- e. Informazione e consultazione sindacale
- f. Procedimento
- g. Concessione
- h. Ricorsi



Trattamenti di integrazione salariale



3. Integrazioni salariali straordinarie

a. Campo di applicazione

b. Causali di intervento



Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale

Contratto di solidarietà


- c. Durata
- d. Contribuzione (ordinaria)
- e. Consultazione sindacale
- f. Procedimento



Fondi di solidarietà



- ✓ Fondi di solidarietà bilaterali
- ✓ Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
 - Artigianato
 - Somministrazione
- ✓ Fondo di solidarietà residuale



✓ Fondo di integrazione salariale (1 gennaio 2016)



Fondi di solidarietà



Prestazioni:

- ✓ Assegno ordinario
- ✓ Assegno di solidarietà
- ✓ Prestazioni ulteriori



Contratti di solidarietà espansiva

Riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione di nuovo personale

- ✓ Contributo 15% retribuzione lorda per il primo anno (10% secondo anno; 5% terzo anno);
- ✓ In alternativa al precedente contribuzione a carico del datore nella stessa misura degli apprendisti per l'assunzione di giovani fra i 15 e i 29 anni;
- ✓ Trattamento pensionistico



Disposizioni transitorie e finali



- ✓ Regime transitorio
- ✓ Disposizioni finanziarie
 - ✓ Naspi
 - ✓ Asdi
 - ✓ Congedo parentale
- ✓ Abrogazioni